

**Articoli di particolare interesse:**

- Esportare l'agroalimentare in Cina
- Responsabilità della stazione appaltante per revoca degli atti di gara intervenuta dopo l'aggiudicazione provvisoria
- How to do business in the Russian Federation

**Notizie singole:**

- Esportare l'agroalimentare in Cina 1
- Responsabilità della stazione appaltante per revoca degli atti di gara intervenuta dopo l'aggiudicazione provvisoria 2
- Nuova pronuncia del Tribunale ambrosiano in team di azione diretta 3
- Focus sul sistema fiscale albanese 4
- How to do business in the Russian Federation 5
- Osservatorio legislativo 6
- News ed eventi 7

**Recommended by The Legal 500 EMEA 2012**

**Esportare l'agroalimentare in Cina**

Sulla base del recente report stilato dall'ufficio ICE di Shanghai, nei primi sei mesi del 2013 l'Italia ha esportato nella Repubblica Popolare Cinese prodotti agroalimentari per un totale di 147,7 milioni di USD. Stime sicuramente destinate ad aumentare negli anni a venire, grazie soprattutto alla spinta propulsiva che seguirà all'Expo 2015 di Milano. La piattaforma milanese, interamente dedicata al business dell'agroalimentare, sarà uno straordinario strumento di visibilità per la tradizione, la creatività e l'innovazione nel settore dell'alimentazione.

L'evento fieristico di risonanza mondiale offrirà sicuramente interessanti opportunità di crescita e collaborazione nei rapporti fra i due Paesi, profilandosi come un trampolino di lancio per promuovere sia gli investimenti cinesi in Italia sia quelli italiani in Cina.

Per il 2012-2013, nella classifica dei paesi esportatori di prodotti agroalimentari verso la RPC, l'Italia si colloca alla 30° posizione con un fatturato annuo complessivo in crescita del 7,7% rispetto all'anno precedente. Secondo le stime, il nostro Paese risulta il primo fornitore di cioccolato (con una quota di mercato del 40,3%), il secondo per la pasta (18,8%), l'olio d'oliva (21,6%) e lo spumante (12,2%), il terzo per le acque minerali (14,2%), se-

guono il caffè (5,1%) il vino (6,1%) e i formaggi (3,2%), gli ultimi due di esportazione, tutt'ora, principalmente francese. Sulla base dei risultati del FHC China, uno dei principali eventi fieristici del F&B del *Mainland*, i maggiori trend italiani in crescita nel settore agroalimentare risultano essere *in primis* la pasta, accompagnata dal caffè, dai salumi, dal vino, dolciumi, cioccolato ed olio d'oliva.

Il MOFCOM (Ministero del Commercio) è l'autorità responsabile della gestione delle importazioni all'interno della Repubblica popolare cinese, mentre l'AQSIQ (Amministrazione generale di supervisione di qualità, ispezione e quarantena) ha invece il compito di ispezionare le merci importate e verificare i requisiti sanitari, vigilando sui periodi di quarantena.

La *Food Safety Law*, entrata in vigore il 1° giugno 2009 al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori cinesi, disciplina i controlli inerenti all'applicazione di standard d'import-export e i test a cui i prodotti importati ed esportati vengono sottoposti. Rigidi sono, inoltre, i controlli per quanto riguarda l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti secondo quanto stabilito dalle "Norme Generali per l'Etichettatura dei prodotti alimentari preconfezionati" (GB7718 – "2004 General Rules of Prepackaged

*Food Labeling*") e dallo "Standard Generale dell'etichettatura per i prodotti alimentari preconfezionati per particolari usi dietetici" (GB13432 – "2004: General Standard of Labeling for Prepackaged Food of Special Dietary Use").

Anche la domanda di prodotti biologici è in forte crescita. Secondo le stime, il bio in Cina supererà, nei prossimi anni, il 5% del mercato bio internazionale. Proprio per questo, recentemente, la RPC si è dotata di un'apposita normativa e di un marchio nazionale a tutela delle produzioni biologiche. La disciplina prevede che i prodotti che riportano in etichetta un riferimento al biologico debbano essere conformi alla normativa cinese e muniti di apposita certificazione governativa. Importante ricordare che dal 1° febbraio 2013, viene, inoltre, applicato un controllo sulla presenza di ftalati (sostanze chimiche organiche) nelle bevande alcoliche importate, primi fra tutti i vini.

Infine, per quanto riguarda il prosciutto crudo e la carne suina trattata termicamente, deve risultare allegato, ai fini dell'esportazione, un certificato rilasciato dalle competenti ASL locali. Tale documento dovrà, al momento della spedizione, essere anticipato via e-mail.

(continua a pag. 6)

## News dalle corti: diritto amministrativo

**Responsabilità della stazione appaltante per revoca degli atti di gara intervenuta dopo l'aggiudicazione provvisoria**

*In presenza di responsabilità pre-contrattuale della P.A. il danno consiste solo nell'inutile dispendio delle attività inerenti alla partecipazione alla gara ed alla presentazione dell'offerta.*

Interessante sentenza del Consiglio di Stato (Sez. III –31 gennaio 2014, n.467) in tema di responsabilità pre-contrattuale della stazione appaltante che decide di non procedere all'aggiudicazione definitiva dopo aver provveduto all'aggiudicazione provvisoria ed anzi revoca l'intera procedura.

Il Consiglio, infatti, ha ritenuto invocabile, a determinate condizioni, la responsabilità precontrattuale da rottura ingiustificata delle trattative a carico della stazione appaltante, anche nei casi in cui questa abbia ritenuto legittimamente di non procedere all'aggiudicazione definitiva dopo aver concesso l'aggiudicazione provvisoria. Il supremo organo della giustizia amministrativa è stato chiamato a pronunciarsi su un caso in cui una stazione appaltante (nel caso di specie una Asl) aveva indetto una gara per la prestazione di servizi, regolarmente aggiudicata in via provvisoria, cui aveva fatto seguito la decisione di non procedere all'aggiudicazione definitiva con un provvedimento che sostanzialmente revocava l'intera gara: tale condotta era motivata dalla totale mancanza di liquidità, nonché dall'antieconomicità e non sostenibilità finanziaria dell'operazione alla luce dei vincoli economici imposti dal piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario imposti nella Regione interessata.

L'aggiudicatario provvisorio, che era anche il gestore uscente del servizio posto a gara, impugnava il provvedimento della stazione appaltante lamentando di aver diritto a conseguire l'aggiudicazione definitiva e formulando domanda di conseguire tale aggiudicazione e la stipula del contratto o, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente. Il TAR adito rigettava la prima domanda, confermando la legittimità della decisione della Asl e pur tuttavia accoglieva la richiesta di risarcimento del danno a causa dell'ingiustificato "recesso dalla gara" da parte dell'ente, con una motivazione che è poi stata confermata dal Consiglio di Stato nella sentenza in commento.

In particolare, il Giudice di secondo grado, a fronte dell'appello della stazione appaltante, ha riconfermato la legittimità dell'operato della Asl quanto alla decisione di non aggiudicare definitivamente il servizio, a causa dei problemi economici e dei vincoli di bilancio fronteggiati. Allo stesso tempo, però, la sentenza d'appello ha affermato che non vi è contraddizione logica fra il ritenere legittimo il recesso della amministrazione appaltante, e ravvisare tuttavia una responsabilità precontrattuale, poiché quest'ultimo tipo di responsabilità presuppone, per definizione, che la rottura delle

trattative sia valida ed efficace e ha la sua fonte non negli obblighi derivanti dal contratto (non concluso) ma dalla violazione del dovere di buona fede nelle trattative (art. 1337 del codice civile). I Giudici d'appello hanno sostenuto, dunque, che è ravvisabile la mancanza di buona fede nel caso in cui condizioni di criticità economica, che hanno reso legittimo il recesso della stazione appaltante dalla gara, in realtà preesistevano ed erano conosciute o quanto meno conoscibili impiegando la dovuta diligenza; sicché una gestione più accorta avrebbe risparmiato all'Amministrazione l'indizione della gara e la pubblicazione del bando, e ai concorrenti i costi inerenti alla presentazione delle offerte. Sulla scia della consolidata interpretazione in tema di responsabilità precontrattuale data dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la sentenza in esame ha poi evidenziato che in presenza di responsabilità precontrattuale il danno non consiste nell'aver perduto le utilità e le chances inerenti al contratto non stipulato (lesione del c.d. interesse positivo), ma solo nell'inutile dispendio delle attività inerenti alla partecipazione alla gara ed alla presentazione dell'offerta (lesione del c.d. interesse negativo). *(continua a pag.7)*

## News dalle corti: diritto dei trasporti

**Nuova pronuncia del Tribunale ambrosiano in tema di azione diretta**

Con Ordinanza dello scorso 4 febbraio il Tribunale di Milano, a richiesta di un subvettore assistito dallo Studio, ha concesso la provvisoria esecutorietà ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un Committente principale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 *ter* Dlgs. 286/05. Lo Studio aveva infatti ottenuto, nel corso del 2012, il primo provvedimento in materia di art. 7 *ter* Dlgs. 286/05 che, come noto, faculta il vettore, "il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna" ad agire con azione diretta "per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti i coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale".

Con la previsione dell'art. 7 *ter* del Dlgs. 286/05 il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità solidale a tutela dei diritti di credito vantati dal subvettore che, fino all'emanazione

della novella in parola contenuta nel DL 127/2010, era esposto al rischio dell'insolvenza (o comunque dell'inadempiamento) del vettore/subcommittente, sua unica controparte nell'ambito dei rapporti nascenti dal contratto di subtrasporto.

A seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Milano veniva proposta opposizione da parte sia del vettore principale sia del committente.

Tralasciando la posizione processuale dell'impresa di trasporto, nel frattempo dichiarata fallita, ciò che rileva è stata la posizione assunta dal committente il quale ha sottoposto all'organo giudicante diverse e specifiche eccezioni sia di carattere processuale sia di merito. In particolare giova sottolineare come, secondo la lettera della norma, al subvettore compete necessariamente la dimostrazione: 1) di aver ricevuto uno specifico incarico di trasporto da parte di un altro vettore; 2) il collegamento negoziale tra vettore principale e committente (anche attraverso un documento di trasporto e/o la scheda di trasporto); 3) di aver eseguito materialmente il trasporto.

L'aspetto di maggior rilievo in relazione al procedimento in commento attiene a due specifiche eccezioni sol-

levate dal Committente ed attinenti – per un verso – alla pretesa carenza di legittimazione passiva di quest'ultima, fondata su quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il destinatario della merce acquisisce ex art. 1411 c.c. i diritti derivanti dal contratto di trasporto (v. art. 1692 c.c.), e – per altro verso – alla dimostrazione che il credito di cui si richiede il pagamento non abbia ad oggetto altre prestazioni diverse da quelle collegate al rapporto principale committente / primo vettore.

Tali eccezioni appaiono tuttavia prive di pregio in quanto non tengono conto del criterio secondo cui *lex specialis derogat generali*. Il suddetto brocardo latino esprime uno dei principi o criteri tradizionalmente utilizzati dagli ordinamenti giuridici per risolvere le antinomie normative: il criterio di specialità.

In caso di antinomia tra due norme giuridiche, infatti, prevale l'applicazione di quella più specifica, ossia quella la cui fattispecie è contenuta nella fattispecie dell'altra. Quest'ultima non cessa del tutto di produrre i suoi effetti (ossia, non viene abrogata) ma vede il suo ambito di applicazione ristretto ai casi in cui non trova applicazione la norma più specifica, che si pone con essa in un rapporto di regola ed eccezione.

(continua a pag. 8)



*La prestazione oggetto dell'accordo tra committente e vettore principale necessariamente contiene anche quella originante dall'accordo tra vettore principale e subvettore in presenza di identità di merci oggetto delle singole spedizioni*

## How to do business in Albania



## Focus sul sistema fiscale albanese



*Dal gennaio 2008 l'Albania ha abolito gli scaglioni di reddito, introducendo una "flat-Tax".*

Dal punto di vista normativo, in relazione alla disciplina fiscale albanese è fondamentale citare due disposizioni, entrambe d'importanza centrale all'interno del quadro legislativo vigente in materia: la Legge n. 8438 del 28 dicembre 1998 sulle imposte sul reddito, entrata in vigore il 21 gennaio 1999, nonché la Convenzione bilaterale del 12 dicembre 1994, stipulata tra Italia e Albania allo scopo di evitare la doppia imposizione, principalmente con riferimento alle imposte sul reddito e sul patrimonio ed eludere l'evasione fiscale.

In via generale, la nuova disciplina dettata dalla Legge n. 8438 del 1998 mira a regolare a fondo le imposte nazionali primarie costituenti parte essenziale del gettito fiscale della Repubblica, focalizzandosi, in modo particolare, sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, nonché sull'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, per quanto riguarda la tassazione sulle persone fisiche, la suddetta normativa si applica indistintamente a tutte le

persone fisiche, residenti e non. Tuttavia, mentre i soggetti residenti sono tassati sulla base dei loro redditi complessivi, i non residenti sono, invece, obbligati solo per il reddito dagli stessi generato in Albania. Da gennaio 2008, a seguito dell'entrata in vigore della nuova riforma fiscale, si è deciso di abolire i vari scaglioni di reddito preesistenti, introducendo una cosiddetta "flatTax". Pertanto, alla tassazione sui redditi, sia personali che societari, si applica, ad oggi, un'aliquota unica del 10% e non più progressiva (dal 5% al 30%) come accadeva in precedenza.

La sopracitata disposizione ha, inoltre, modificato profondamente la prima disposizione regolante la materia delle imposte sul reddito delle persone giuridiche che esercitano attività economica in terra albanese. Sulla base del criterio della territorialità risultano tassate, in via generale, su tutte le fonti di reddito (anche se prodotto all'estero), sia le persone giuridiche residenti in Albania sia quelle non residenti, anche se,

ovviamente, solo con riferimento ai redditi ivi prodotti. L'aliquota d'imposta è, come già in precedenza accennato, pari al 10%, anche se sono previste per le piccole imprese, diverse esenzioni fiscali. Infine, è importante ricordare che nel 2009, il governo albanese ha, inoltre, varato un regime di tassazione semplificato con considerevoli agevolazioni per le società che investono in importanti progetti infrastrutturali o nel settore energetico.

Per quanto riguarda le imposte indirette, la principale è l'IVA, entrata in vigore nel luglio del 1996 con legge n. 7928 del 27 aprile 1995. L'aliquota ordinaria è pari al 20% ad eccezione dell'aliquota applicata alla fornitura di medicinali e di servizi sanitari ridotta al 10%.

Le accise si applicano solo a pochi prodotti, in particolare ricordiamo il tabacco ed i suoi derivati, i derivati del petrolio, le bevande alcoliche e analcoliche, il caffè, nonché i profumi e i deodoranti.

(A cura dell'Ufficio di Bologna – Avv. Massimiliano Musi, Dott.ssa Linda Tontodonati – 051 2750020)



## How to do business in the Russian Federation



## Opportunità di investimento nel settore delle tecnologie avanzate

A seguito del crollo dell'Unione Sovietica, lo sviluppo tecnico-industriale in Russia ha subito un arresto tale da far sì che, ancora oggi, alcuni settori industriali e tecnologici non siano al passo con i tempi. Tale arretratezza ha comportato l'affermarsi di due fenomeni: il primo consistente nella necessità per gli imprenditori e le società russe di attingere alle conoscenze tecnologiche ed industriali di partner stranieri; il secondo nell'adozione di iniziative, anche da parte del Governo della Federazione Russa, per incentivare una rapida evoluzione tecnologica, al fine di colmare il *gap* creatosi a partire dalla fine degli anni '80.

Le iniziative adottate negli ultimi anni dal Governo russo per attirare in patria investimenti e tecnologie dall'estero sono state considerevoli, anche se oggi si segnala la tendenza a prestare particolare attenzione alla nazionalità di *partner* ed investitori stranieri (tale circostanza, tuttavia, a detta del direttore dell'Agenzia statale Rusnano, Anatolij Chubais - già consigliere economico del Presidente Putin - non ostacolerà la continua ricerca di *partner* e investitori di altri paesi).

Tra le iniziative che il Governo russo ha sviluppato al fine di rilanciare l'evoluzione tecnologica in Russia pare particolarmente significativo l'ambizioso progetto del centro tecnologico di Skolkovo (progetto fortemente voluto dall'attuale Primo Ministro Dmitry Medvedev che, idealmente, sarebbe la "Silicon Valley" russa), che già ha suscitato l'attenzione di molteplici imprese estere

che operano nel settore delle moderne tecnologie e scienze applicate. Si consideri che le attuali stime prevedono che entro la fine del 2014 il *cluster* operativo di Skolkovo conterà più di 130 partecipanti (una buona componente dei quali straniera) e attirerà ulteriori finanziamenti per oltre un miliardo di Rubli (circa venti milioni di Euro). La funzione precipua del centro tecnologico nell'*oblast'* di Mosca è proprio quella di sviluppare e commercializzare progetti e *start-up* particolarmente meritevoli, erogando a tale scopo anche interessanti finanziamenti.

Si può inoltre affermare che il progetto Skolkovo è stato uno dei fattori che ha comportato anche una rapida evoluzione della legislazione russa (ad esempio nel settore della tutela della proprietà industriale e intellettuale), che comincia a presentare caratteristiche che delineano un quadro più favorevole anche per le operazioni di investimento dall'estero.

Il quadro attuale, corredato peraltro dall'ingresso della Russia nel WTO nell'agosto 2012, presenta delle condizioni interessanti e piuttosto rilevanti anche per gli imprenditori e le società straniere, che possono godere di condizioni particolarmente propizie laddove siano interessati ad investire nel settore tecnologico, anche esportando in Russia il proprio *know-how* e la propria tecnologia.

I benefici per gli imprenditori stranieri possono ravvisarsi in alcune facilitazioni previste per gli inve-

stimenti e nella possibilità di ottenere finanziamenti anche da alcune agenzie statali (ad esempio la citata Rusnano) per l'avviamento di attività *in loco*.

Per quanto concerne gli investimenti stranieri, segnaliamo che questi sono regolati dalla legge FZ - 160/1999, e successive integrazioni, e possono consistere in versamenti in denaro o nel trasferimento di diritti di proprietà (compresa la proprietà intellettuale), servizi e informazioni (cfr. art. 2 l. FZ-160/1999).

Tale normativa, alla luce anche delle più recenti modifiche al sistema tributario, prevede come principio fondamentale l'equiparazione tra investitori russi e stranieri, con, tra l'altro, alcune agevolazioni per questi ultimi. Le agevolazioni per gli investitori stranieri sono tendenzialmente legate al settore ed al tipo di investimento.

Due in particolare sono le tipologie di investimenti stranieri che godono di agevolazioni: gli *investimenti stranieri diretti* e gli *investimenti stranieri prioritari*.

I primi consistono nell'acquisizione di una quota non inferiore al 10% del capitale sociale di una società russa o nella creazione (con l'apporto di mezzi e capitali propri) di una filiale in Russia; i secondi, invece, sono investimenti che prevedono apporti di capitale non inferiori a un miliardo di Rubli o investimenti diretti per un importo non inferiore a cento milioni di Rubli.

(continua a pag. 8)



*Oltre ad attrarre investimenti nel settore delle tecnologie avanzate, il cluster operativo di Skolkovo eroga finanziamenti alle start-up russe e straniere più interessanti, consentendo loro di sviluppare e commercializzare i propri progetti*

## Osservatorio legislativo

**Convertito, con modifiche, il D.L. Destinazione Italia**

*Ancorché il D.L. Destinazione Italia sia stato convertito con modifiche, non è escluso che le parti stralciate non possano essere riproposte nell'ambito di un nuovo ddl dedicato alla disciplina della RC da circolazione veicoli e natanti.*

Come promesso nello scorso numero, aggiorniamo i lettori sugli sviluppi che hanno interessato le norme in tema di RC da circolazione di veicoli e natanti, introdotte dall'art. 8 del DL "Destinazione Italia".

A nessuno sarà sfuggito, attesa l'enfasi riservata dai media all'argomento, che tale disposizione – come c'era ragionevolmente da aspettarsi, attese le perplessità che alcuni suoi profili destavano – è stata stralciata dalla Legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, sicché tutte le novità che in materia erano state introdotte dal Decreto sono venute meno.

Automobilisti e diportisti possono dunque dormire sonni tranquilli? Ni.

Tale stralcio, infatti, non significa che quanto uscito ora dalla porta non possa rientrare dalla finestra: non è, infatti, un mistero che il precedente Governo abbia assecondato lo stralcio operato in sede parlamentare al solo scopo di assecondare la pressione posta in essere da una parte consistente dell'opinione pubblica, ma l'avrebbe fatto unicamente nella prospettiva di riproporla nell'ambito di un nuovo ddl dedicato alla disciplina della RC da circolazione di veicoli e natanti, effettivamente approvato dal Consiglio dei Ministri i primi giorni del mese scorso.

Trattandosi di disegno di legge, le relative disposizioni non hanno tuttavia

alcuna efficacia precettiva e dunque oggi automobilisti e diportisti si ritrovano nella medesima situazione in cui versavano anteriormente alla promulgazione del Decreto Legge Destinazione Italia: nel loro vademecum non c'era (e, quel che più conta, non c'è nuovamente adesso) la decadenza trimestrale dai diritti risarcitori, né la necessità di identificare in denuncia all'assicurazione i possibili testimoni da utilizzare nel corso del giudizio, novità che, stralciate dal testo del Decreto in sede di conversione, spariscono dal panorama legislativo.

(A cura dell'Ufficio di Trieste – Avv. Alberto Pasino – 0407600281)

**(segue) Esportare l'agroalimentare in Cina**

*(continua dalla prima)*

Dalla breve analisi appena effettuata, appare evidente come l'agroalimentare si prospetti, ad oggi, come uno dei settori più dinamici del *Made in Italy* in Cina. Nonostante le differenze problematiche ancora esistenti, il settore risulta in grado di offrire interessanti prospettive di crescita per la nostra nazione, nel medio e lungo periodo. L'aumento del benessere, insieme ai rapidi cambia-

menti delle abitudini di vita del popolo cinese, hanno determinato la creazione di una fascia di consumatori sempre più attenta alle caratteristiche e alla qualità dei prodotti. Ed è così che proprio l'alto standard dell'agroalimentare italiano giunge a rappresentare, ancora una volta per i nostri imprenditori, un punto di forza in grado di penetrare in maniera efficace non solo il mercato cinese, ma anche quello

mondiale. Ricordando le parole di Giuseppe Sala, Commissario del Governo per Expo 2015, "*la genuinità e la diffusione di prodotti agro-alimentari è innanzi tutto una necessità sociale, oltre a rappresentare un importante valore economico per l'Italia e per il mondo*".

(A cura dell'Ufficio di Shanghai – Dott. Luigi Zunarelli e Avv. Giovanni Lovisetti – 00862151501952)

## News ed eventi

## Alberto Pasino tra i mentor di Unicredit Startlab

Il 25 febbraio ha avuto luogo, presso UniCredit Tower a Milano, il lancio di UniCredit Start Lab, progetto rivolto alle startup innovative di tutti i settori con un programma di accelerazione che si articola in numerose azioni per dare forza alle loro idee imprenditoriali, tra le quali l'assegnazione di un

premio in denaro, attività di mentoring e di sviluppo del network, formazione mirata e servizi bancari *ad hoc*.

E' stato in quell'occasione selezionato lo start up che accederà per primo al programma di accelerazione: si tratta di Neuron Guard, premiata per il suo sistema integrato di soccorso e trattamento del danno cere-

brale acuto. Presente all'evento anche l'Avv. Alberto Pasino, che partecipa al progetto in qualità di partner tecnico, fornendo attività di *mentoring* alle start up partecipanti al progetto, allo scopo di accompagnarle nella fase di avviamento delle loro attività e di realizzazione dei loro progetti.

## (segue) Responsabilità della stazione appaltante per revoca degli atti di gara intervenuta dopo l'aggiudicazione provvisoria

(continua dalla seconda)

Tale tipologia di danno va inoltre diminuito o fatto oggetto di compensazione con l'eventuale vantaggio, ove dimostrato, che l'aggiudicatario provvisorio abbia ricavato a causa del provvedimento dell'amministrazione.

Nel caso specifico, la mancata conclusione della gara aveva comportato la necessità di prorogare il servizio in capo al gestore uscente, che, come già visto, era lo stesso ricorrente, e dunque si è ritenuto che questi avesse usufruito di un vantaggio

riflesso, grazie al recesso, in ragione di un prolungamento del rapporto in essere. Si è pertanto deciso che l'Asl dovesse versare a titolo di risarcimento la somma che dovesse risultare in positivo dalla sottrazione, alle spese documentate per la partecipazione alla gara, del guadagno lucrato dalla ricorrente per il periodo di proroga del servizio a far data dal diniego di aggiudicazione definitiva sino alla scadenza della proroga stessa, calcolato tenendo conto del margine di utile sul canone di ap-

palto desumibile dagli atti dell'affidamento in essere. Sembra opportuno segnalare che, con la sentenza esaminata, il Consiglio di Stato si è discostato dal proprio precedente orientamento, sostanzialmente sfavorevole alla possibilità di riconoscere un danno da responsabilità precontrattuale in caso di decisione della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione definitiva dopo aver proclamato quella provvisoria. (A cura dell'Ufficio di Bologna – Avv. Andrea Giardini – 051 2750020)

## (segue) Nuova pronuncia del Tribunale ambrosiano in tema di azione diretta

(segue dalla terza)

In tema di concorso apparente di norme, oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute con due decisioni (n. 1235/2011 e n. 1963/2011), prendendo posizione a favore del principio di specialità – inteso come rapporto logico-formale tra fattispecie astratte – quale unico criterio utilizzabile per verificare l'apparenza del concorso.

Alla luce di quanto sopra

non v'è chi non veda come il D.Lgs 286/05, recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore", prevalga, per ciò che in essa trova disciplina, su quanto previsto dalla normativa generale del codice civile. Sotto il secondo profilo di indagine l'eccezione della committente è stata respinta direttamente dal Tribunale ambrosiano, motivando che la prestazione oggetto dell'accordo tra committente e

vettore principale necessariamente contiene anche quella originante dall'accordo tra vettore principale e subvettore in presenza, come ampiamente dimostrato dai documenti versati in atti, di identità di merci oggetto delle singole spedizioni.

In forza del provvedimento in commento il Committente è dunque tenuto a pagare subito al subvettore il corrispettivo dovutogli.

(A cura dell'Ufficio di Milano – Avv. Michele Borlasca – 0239680538)

## (segue) Opportunità di investimento nel settore delle tecnologie avanzate

(continua dalla quinta)

Tra gli incentivi previsti vi sono l'esenzione dal pagamento dell'IVA per gli acquisti di impianti tecnologici prodotti all'estero e la detraibilità, ai fini di imposta sugli utili d'impresa, delle perdite dell'esercizio precedente nella misura del 20 % annuo per i 5 anni successivi (ma mai per un ammontare superiore al 50 % dell'ammontare dell'imposta).

In caso, poi, l'investimento straniero consista nella concessione di diritti di proprietà intellettuale, pare opportuno segnalare che le eventuali *royalties*

derivanti non si vedranno applicata l'IVA.

Risulta però anche vero che in caso l'investimento di una società estera consista nell'acquisizione di un ammontare superiore al 20 % del capitale di una società russa, troveranno applicazione le regole nazionali della c.d. "thin capitalisation" (anche in deroga alle regole di non discriminazione previste dai trattati contro la doppia imposizione), le quali non sono sempre particolarmente favorevoli (ad esempio la *thin cap* russa prevede che gli interessi siano solo parzialmente deducibili e solo nel caso

in cui i debiti non superino tre volte il capitale sociale).

Si consideri tuttavia che la normativa fiscale russa è in continua evoluzione (segnaliamo che, già al momento in cui va in stampa questo approfondimento, è in corso l'esame di alcuni emendamenti all'attuale normativa fiscale che dovrebbero entrare in vigore a partire dal 2015) e, nei prossimi notiziari, vi sarà senz'altro occasione di fornire degli aggiornamenti più precisi in merito.

(A cura dell'Ufficio di Trieste – Dott. Andrea Piras – 0407600281)

# ZUNARELLI

B&T INTERNATIONAL LAW FIRM  
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Hanno collaborato alla stesura di questo notiziario:

SEDE DI BOLOGNA  
0512750020

SEDE DI SHANGHAI  
00862151501952

SEDE DI MILANO  
0239680538

SEDE DI TRIESTE  
0407600281

### LE NOSTRE SEDI

BOLOGNA ROMA MILANO  
TRIESTE TORINO PARMA  
LA SPEZIA RAVENNA RIMINI  
BARI PALERMO  
SHANGHAI PEMBA MAPUTO

Abbiamo una pagina Web!

Ci trovate all'indirizzo:

[www.studiozunarelli.com](http://www.studiozunarelli.com)